

Tasse e tributi

Versamento

IMU - Imposta Municipale Propria

Aliquote

Abitazione principale

Valore degli immobili

Periodo di possesso

Versamento

Pagamento per non residenti nel territorio dello Stato

Ravvedimento

Dichiarazione

Rimborsi

L'IMU deve essere versata in due rate, delle quali la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare entro il 17 giugno 2013, è pari 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno. La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2013, è a saldo dell'imposta dovuta complessivamente per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata (imposta annua meno acconto).

Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in un'unica soluzione, entro il 17 giugno 2013.

Per i fabbricati produttivi appartenenti al gruppo catastale D (fabbricati industriali, alberghi, teatri, cinematografi, istituti di credito ecc.) l'imposta da versare allo Stato deve essere calcolata con l'aliquota dello 0,76 per cento, mentre la quota destinata al Comune è pari alla differenza tra l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota deliberata dal Comune la quota di imposta riservata allo Stato.

Il versamento IMU deve essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure l'apposito bollettino postale. Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento sono i seguenti:

Codice Comune Bologna: A944

Codici Tributo:

3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE;

3913 IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;

3914 IMU per i terreni - COMUNE;

3916 IMU aree fabbricabili - COMUNE;

3918 IMU per altri fabbricati - COMUNE;

3925 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO;

3930 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE

Il modello F24 può essere utilizzato anche per versare contestualmente l'imposta di immobili ubicati in comuni diversi.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare è uguale od inferiore a 12 euro. Se l'importo da versare supera i 12 euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

Competenze

Settore Entrate

Normativa di riferimento »

D.Lgs. n. 201/2011

Ultimo aggiornamento: lunedì 27 maggio 2013

